

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(Sez. III *bis* – R.G. n. 7815/2019)

Motivi aggiunti

al ricorso R.G. n. 7815/2019

per la Prof.ssa Maria Preziosa Spinella (c.f.: SPNMPR69R49F112R), rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'Avv. Ignazio Tranquilli (c.f.: TRNGNZ76L17H501L) con il quale domicilia in Roma, alla via G.Paisiello 55 (c/o Studio Scoca); ai fini delle comunicazioni di segreteria si indicano i seguenti riferimenti: p.e.c. ignazio.tranquilli@pecavvocatitivoli.it – fax: 068558370);

contro il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;

e nei confronti di Domenica Minniti e di Lucia Abiuso;

per l'annullamento:

promossi per l'annullamento:

14) del Decreto prot. n. 1205 dell'1.8.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, di approvazione della graduatoria generale nazionale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (**doc. 9**);

15) dell'elenco dei vincitori allegato al Decreto sub 14 (**doc. 10**);

16) del Decreto prot. n. 1229 del 7.8.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica per errori materiali della graduatoria generale nazionale di merito già approvata con il Decreto di cui sub 14) (**doc. 11**);

17) dell'elenco aggiornato dei vincitori allegato al Decreto sub 16 (**doc. 12**);

18) di tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli testé indicati.

Fatto

1. Con l'epigrafato ricorso, la ricorrente, non ammessa alle prove orali del corso-concorso in epigrafe indicato, aveva chiesto l'annullamento:

“1) del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 395 del 27 marzo 2019 (doc. 2) e s.m.i. (con D.D. 738 del 20 maggio 2019), di non ammissione della sottoscritta alle prove orali del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali - indetto con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (doc. 1) - e di approvazione dell’elenco nominativo/graduatoria degli ammessi a dette prove orali, pure gravato in questa sede, che non include la ricorrente;

2) della scheda di valutazione riferita all’elaborato della ricorrente (doc. 7) e del verbale sottocommissione di riferimento (doc. 8);

3) degli atti, dei verbali e dei lavori della Commissione e delle Sottocommissioni di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e di attribuzione del relativo punteggio, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali;

4) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di due “casi studio”, in contrasto con la previsione del bando di concorso; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

5) del Decreto n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 (doc. 3) con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all’art. 5 del Decreto MIUR n. 1259 del 23.11.2017, nonché dei successivi decreti di nomina delle Sottocommissioni e di quelli (plurimi) relativi alla nomina sostitutiva di componenti via via dimessisi;

6) dei quadri di riferimento relativi alla valutazione delle prove scritte adottati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 3.8.2017, n. 138, nonché dei criteri di valutazione delle prove scritte, della relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione, secondo quanto risulta dal Verbale del 25.1.2019 (doc. 4), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

7) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e dell’hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, con particolare riguardo alla non corretta funzionalità dei supporti informatici adottati;

8) dell’autenticazione ed identificazione delle prove dei candidati attraverso “codice personale” e codice fiscale, delle modalità di identificazione dei candidati e dell’associazione delle prove a ciascuno di essi, nonché delle operazioni di scioglimento dell’anonimato delle prove e della lesione del principio di anonimato degli elaborati;

9) dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle prove scritte;

10) del mancato espletamento – in spregio del bando di concorso – di una prova scritta unica e simultanea, in ragione del differimento disposto dall’USR della Sardegna, a seguito dell’ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo), alla data del 13 dicembre 2018, nonché in ragione degli orari d’inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d’esame, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti;

11) del D.D. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale – doc. 1), recante il bando di concorso, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente;

12) del Decreto Ministeriale 3.8.2017, n. 138, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (doc. 5), pubblicato sulla GURI n. 220 del 20 settembre 2017 (avente ad oggetto “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”), nella parte lesiva degli interessi della ricorrente;

13) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non conosciuto, a quelli che precedono, laddove impedisca la partecipazione di parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso, in corso di svolgimento ...”.

La ricorrente aveva, altresì, chiesto, nel ricorso, l'accertamento del suo diritto a partecipare alle prove orali del concorso, con la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione alle prove orali del concorso in questione, anche con riserva.

2. Ebbene, le prove orali sono state svolte e si è infine giunti alla approvazione della graduatoria nazionale definitiva con l'elenco dei vincitori (**doc. 14 e doc. 15**), la cui prima stesura, tuttavia, è stata oggetto di una successiva rettifica (**doc. 16 e doc. 17**).

3. **Tali ultimi provvedimenti**, in epigrafe indicati ed oggetto dei presenti motivi aggiunti, tuttavia, **risentono in via derivata dei vizi che inficiano gli atti presupposti, già gravati con il ricorso** e, al pari di quelli, vanno, dunque, annullati per i (già formulati nel ricorso e di seguito ritrascritti) motivi di:

Diritto

I. Illegittimità derivata da:

*“... 1. **Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Inesatta applicazione del d.P.R. n. 497/1994. Violazione dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità.***

1.1 Gli atti impugnati, ivi espressamente compreso, in questo caso, l'art. 8, comma 8, del bando di cui al Decreto MIUR n. 1259/2017, vanno censurati laddove prevedevano, quale soglia minima di punteggio della prova scritta utile all'accesso alla prova orale, il punteggio di punti 70/100 e non quello di punti 60/100.

La soglia in questione era il derivato della sommatoria tra i punti conseguiti nei 5 quesiti a risposta aperta, per un massimo di 80 punti, e i 2 quesiti (ciascuno di 5 domande) in lingua straniera, per un massimo di 20 punti (2 punti a domanda).

*Essa, in realtà, in ossequio al principio del favor participationis, di proporzionalità e ragionevolezza, declinazioni dirette degli artt. 3 e 97 Cost., non avrebbe dovuto essere superiore a 60/100, bensì pari a quest'ultima entità, che costituisce la “soglia normale” (e più appropriata) di sufficienza al cospetto della **commistione simultanea di due coppie di quesiti eterogenee quanto alla (diversa) lingua**.*

Tale peculiare commistione, infatti, non consentiva, né consente (nemmeno analogicamente), di evocare all'uopo il d.P.R. 487/1994 ma imponeva di individuare una soglia che fosse proporzionata per quantità, qualità e rapporto di pesi interno al prescelto connubio eterogeneo di quesiti.

Di qui l'illegittimità del criterio in esame e il conseguente suo annullamento in termini “contenitivi”, mediante l'invocato ridimensionamento giudiziale utile ai fini della ammissione diretta, quivi richiesta in via principale, della ricorrente alla prova orale.

Si chiede, dunque, che, previo annullamento degli atti gravati in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente sulla scorta di quanto precede, la Prof.ssa Spinella sia ammessa alla prova orale.

2. Violazione del D.P.R. n. 487/1994, del Decreto 3.8.2017, n. 138, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e della lex specialis. Violazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, compresi quelli del giusto procedimento e di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e di ragionevolezza/proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.1 *Ferma l'assorbimento delle censure che precedono, si rileva, inoltre, come la Sottocommissione di riferimento sia comunque incorsa in macroscopici e gravissimi errori in merito all'attribuzione dei punteggi all'elaborato della ricorrente, la cui valutazione risulta contraddistinta da una evidente illogicità, avuto riguardo sia ai quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), sia ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione.*

Pur consci dell'ampia discrezionalità di cui è dotato l'Organo esaminatore, tale da essere, in linea di principio, sottratta al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, va, comunque, evidenziato che, nella fattispecie, il relativo uso si è rivelato connotato da macroscopici errori che testimoniano sia della marcata violazione delle norme e dei principi che regola(va)no il giudizio, sia di vizi sintomatici dell'eccesso di potere sotto le spoglie dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste nella espressione che lo stesso ha in concreto assunto rispetto alla prova della ricorrente (ex multis cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1.6.2010, n. 3477; Cons. Stato, Sez. IV, 27.6.2007, n. 3745; Cons. Stato, Sez. V, 12.3.2009, n. 1506), i quali vizi, invece, possono (anzi, debbono) essere oggetto di sindacato da parte del Giudice amministrativo.

2.2 *Se così è, va, anzitutto, censurata la indebita sottostima operata, come confermato anche da una perizia ad hoc (v. allegato) svolta sull'elaborato da un autorevole ex Dirigente scolastico, rispetto alle risposte fornite ai quesiti 3, 4 e 5.*

Tale sottostima è di per sé connotata da un'illogicità macroscopica a tal punto da ipotizzare possa essersi trattato di un refuso o di un repentino cambio in corsa nella composizione della

Sottocommissione che abbia fatto improvvidamente mutare l'approccio alla valutazione: nulla di ordinario, né, tampoco, di legittimo.

2.2.1 In particolare, posto che alla risposta al quesito Q3 è stato attribuito un punteggio complessivo di punti 9,5, secondo quanto rilevato dal nostro autorevole perito, trattasi di attribuzione palesemente illogica.

Anzitutto, in quanto riposa su una evidente sottostima - pari a 0,50 punti per ognuno dei tre - degli indicatori 1.1, 1.2, e 1.3, relativi al criterio "Coerenza e pertinenza", perché, a detta del perito, "(...) la trattazione risulta aderente alle richieste del quesito con pertinente contestualizzazione dell'argomento", nonché un apprezzamento parimenti sottostimato - di almeno 0,50 punti per ognuno dei due - anche degli indicatori 3.1 (organicità e rigore) e 3.2 (concisione e completezza), in quanto "la risposta è organica ed ordinata, presenta riferimenti coerenti e non banali ed è caratterizzata da chiarezza e correttezza espressiva con periodi equilibrati, ben articolati e ben strutturati".

Sicché, per la risposta al **quesito Q3**, la ricorrente avrebbe meritato un punteggio pari ad almeno **12.00 punti**, in luogo dei punti 9,50 invece attribuiti dalla Commissione.

2.2 Relativamente alla risposta al quesito Q4 è stato attribuito un risicato punteggio complessivo pari a 7,00 punti.

Secondo il nostro perito, trattasi di attribuzione palesemente irragionevole, alla luce delle considerazioni di seguito riportate: "Le azioni proposte mirano a chiarire il senso strategico della gestione unitaria del dirigente scolastico che, nell'implementare gli aspetti educativo-didattici e finanziari, deve costruire una visione d'insieme della scuola, formulare un progetto unitario di formazione e gestione raccordando la progettualità e l'aspetto finanziario in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'enfasi sull'integrazione tra PTOF e PA chiarisce la coerenza e l'efficacia delle azioni del dirigente, a cui spetta garantire la gestione ottimale del progetto formativo sul piano finanziario ed organizzativo attraverso una proficua continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. La trattazione del tema è sintetica, compiuta e soprattutto sintatticamente fluida e logicamente articolata".

Dal che deduce la sottostima indebita sia degli indicatori 1.1, 1.2 e 1.3 (relativi al criterio "Coerenza e pertinenza"), nella misura di 0,50 cadauno, sia, sempre per la stessa misura (di 0,50 punti), per ognuno dei due degli indicatori 3.1 ("Organicità e rigore") e 3.2 ("Concisione e completezza"), sia, ma nella misura di 1,00 punto, per l'indicatore 4.2 ("Costruzione logica").

Sicché, la ricorrente per la risposta al **Quesito Q4** avrebbe meritato, secondo il perito, un punteggio pari ad almeno **10.50 punti**, in luogo dei punti 7,00 che, invece, le sono stati assegnati dalla Commissione per tale risposta.

2.3 Infine, quanto alla risposta al **Quesito Q5**, il perito rileva che “le azioni proposte conferiscono rilievo alla gestione unitaria del dirigente scolastico, sottolineando la funzione di stimolo e di impulso che il dirigente deve saper imprimere alla riflessione e all’attività del Collegio dei docenti, nel quadro dei diversi livelli di responsabilità sulla qualità del servizio. (...) Tali azioni risultano assolutamente coerenti con l’obiettivo posto nel quesito (...). Adeguata la proprietà linguistico-espressiva, in particolar modo nella selezione lessicale rispettosa del linguaggio tecnico. La trattazione del tema è sintetica, coerente, compiuta e soprattutto logicamente articolata e bilanciata tra le sue parti”.

Sulla scorta di ciò, il perito ritiene sottostimati, di almeno 0,50 punti, gli indicatori 1.1, 1.2 e 1.3, relativi al criterio “Coerenza e pertinenza”, e, per analoga entità, anche l’indicatore 4.1 “Costruzione logica”, pervenendo ad un punteggio pari a **7,00 punti** in luogo di quello conferitole (di 5,00 punti).

Secondo il perito, dunque, per le risposte ai quesiti Q3, Q4 e Q5 la prova andava tributata di almeno 29,50 punti, che, sommati ai punti (condivisi) attribuiti alle altre due risposte (pari a 25,0 punti) e all’en plein in lingua straniera (20 punti), avrebbe dovuto condurre ad almeno 74,50/100 punti, ossia ad un punteggio decisamente superiore alla soglia minima fissata in 70/100 punti da bando, ammettendone la legittimità (supra censurata).

3. Parimenti evidente, in termini relativi, è anche la contraddittorietà intrinseca alla valutazione censurata, raffrontando l’apprezzamento destinato alle risposte ai Quesiti Q1 e Q2 rispetto a quello che ha riguardato le altre risposte, sopra citate.

3.1 Iniziando dalla risposta al Q3, essa pur avendo ottenuto un **punteggio eguale** alla Q2 in ordine sia ai due indicatori 4.1 (“Proprietà linguistico espressiva”) e 4.2 (“Costruzione logica”) del criterio 4 (“Correttezza logico-formale”), sia al criterio 2 (“Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate”), si è vista attribuire la **metà esatta dei punti** attribuiti alla Q2 stessa quanto agli indicatori 3.1 (“Organicità e rigore nella trattazione”) e 3.2 (“Concisione e completezza nella trattazione”) riferiti alla “Sintesi, esaustività ed aderenza”).

Ammesso che sussistesse un divario tra le due risposte, esso di certo non poteva assumere tale mastodontica misura!

Parimenti sottostimata, sempre quanto alla Q3, è la valutazione rispetto agli indicatori 1.1, 1.2 e 1.3, riferiti al criterio della “Coerenza e pertinenza”, avendo inspiegabilmente ottenuto un punteggio di gran lunga inferiore a quello conferito per gli stessi indicatori alla Q2.

Il divario infine registrato è, dunque, palesemente illogico.

*Ammesso che potesse esserci, lo stesso, come rilevato pure dal perito, avrebbe potuto rivelarsi pari, nel complesso, a non più di 0,50 punti, sicché, anche in termini relativi o intrinseci, il punteggio per la **risposta al Q3** avrebbe dovuto essere di **almeno 12.00 punti** (se non di 12.50 punti come per la Q2).*

*3.2 Quanto alla **risposta al Q4**, essa vede, invece (e “a cascata”), una intensa e inspiegabile discrasia rispetto al Q3 (per come valutato dalla Commissione).*

Infatti, pur condividendo gli stessi punti del Q3 per tutti gli indicatori 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 e 4.1, si è visto, invece, attribuire la metà secca (-50%) del punteggio per il criterio 2 e per gli indicatori 3.2 e 4.2.

*Il punteggio, in realtà, avrebbe dovuto essere allineato all’altro e pari ad **almeno punti 9,50** (se non a 10,50 punti, come rilevato dal perito).*

*3.3 Quanto alla **risposta al Q5**, essa vede, invece (e “a cascata”), una intensa e inspiegabile discrasia rispetto al Q4 (per come valutato dalla Commissione).*

Infatti, pur condividendo gli stessi punti del Q4 per tutti gli indicatori 2, 3.1, 3.2 e 4.2, si è visto, invece, attribuire la metà secca (-50%) del punteggio per il criterio 4.1 e per gli indicatori 1.1, 1.2 e 1.3.

*Il punteggio, anche in tal caso, avrebbe dovuto essere allineato all’altro e pari ad **almeno punti 7,00** (come pure rilevato dal perito).*

*3.4 In definitiva, ammessa la sufficienza dei “numeri” ad integrare l’onere motivazionale, quando vi sono tra testo e numeri e anche all’interno dei soli numeri discrasie così intense e rilevanti come quelle che abbiamo segnalato è chiaro che il **punteggio finale deve ritenersi inficiato**.*

*Lo è sicuramente **quello attribuito**, nella specie, alla ricorrente che, **anche solo per la logica, non avrebbe potuto essere inferiore a 53,5/80** per i quesiti a risposta aperta e, dunque a **complessivi 73,5/100 punti**, come codesto Insigne Tribunale o, in via subordinata, una diversa Sottocommissione potrà disporre o appurare.*

A ciò peraltro, ha inevitabilmente contribuito anche lo scarsissimo tempo medio, su cui infra, dedicato alla disamina e alla valutazione degli elaborati dalla Sottocommissione di riferimento.

4. Violazione del D.P.R. n. 487/1994, del Decreto 3.8.2017, n. 138, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e della lex specialis. Violazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, compresi quelli del giusto procedimento e di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e di ragionevolezza/proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

4.1 Ai fini, quanto meno, della rivalutazione della prova della ricorrente ed a riprova della fondatezza delle contestazioni già prospettate al motivo che precede nei confronti dell'operato valutativo della Sottocommissione, si censura l'attività di quest'ultima anche sotto il profilo della violazione della prescrizione relativa ai tempi di correzione delle prove, stabiliti nella "norma di 30 minuti a candidato" nel verbale n. 1 del 25 gennaio 2019 della riunione plenaria e gravemente disattesi nel caso di specie.

Invero, nel verbale n. 8 del 12 marzo 2019 (**doc. 8**), relativo alle operazioni di correzione del gruppo di elaborati di cui faceva parte anche quello della ricorrente, risultano 8 ore e 45 minuti ore di attività (8.30-13.30/14.00-17.45), con interruzione dalle 13.30 alle 14.00, ben 34 candidati valutati in 525 minuti, per **15,44 minuti dedicati, in media, a ogni correzione.** Ebbene, durante tale ristrettissimo lasso temporale – pari a circa la metà (30 minuti) di quello indicato nella riunione plenaria della Commissione – la prova di ciascun candidato sarebbe stata letta, corretta e valutata e sarebbe stata finanche compilata la relativa scheda di valutazione.

In detto lasso temporale non si comprende come sia stato umanamente possibile fare ciò in sequenza per tutti i 34 elaborati su cui sarebbe stato espresso il giudizio.

Visto il ridottissimo tempo all'uopo impiegato dalla Sottocommissione l'opera di esame e valutazione della prova dell'odierna ricorrente non potrà che essere stata del tutto sommaria con evidente e censurabile carenza di istruttoria; il fatto, poi, che si sia rivelata così illogica e contraddittoria, secondo quanto esposto nel precedente punto, ne costituisce la logica (ed inevitabile) conseguenza.

4.2 Anche gli avvicendamenti occorsi nella composizione della Sottocommissione n. 29 relativa alla ricorrente hanno giocato chiaramente un ruolo negativo, sicuramente in punto di incostanza nell'approccio valutativo.

Infatti, il dr. Tommaso Panza, presente nella composizione originaria della Commissione, è stato sostituito in corsa con il dr. Gaetano Prudente (presente al posto del primo nell'allegato

A del D.D. Miur n. 11 dell'11.2.2019).

Anche il Segretario, inizialmente individuato nella figura del sig. Michele Torre), è stato sostituito (v. il D.D. del Miur n. 12 dell'11.1.2019) con il sig. Sergio Albanese.

Non se ne conoscono ancora le motivazioni, non rese disponibili dal Miur.

4.3 Gli elementi che precedono sono sintomatici di un approccio totalmente errato ed approssimativo che si è chiaramente ripercosso - visto anche l'esito PERFETTO (20/20) delle risposte ai quesiti in lingua straniera - sulla valutazione delle risposte rese ai cinque quesiti a risposte aperte e merita di essere, dunque, stigmatizzato.

5. Violazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 e della lex specialis di concorso. Violazione dei principi generali del giusto procedimento, di legalità, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Mancata tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per palese illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

5.1 *Quanto meno ai fini della ripetizione della prova scritta, va osservato che quella svolta risulta essere ab origine infirmata anche in relazione alla tipologia dei quesiti somministrati ai candidati.*

Invero, il Decreto n. 138/2017 del MIUR, avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica" espressamente stabiliva, all'art. 10, che "1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3".

*In tal senso, si esprimeva anche il **Bando di concorso**, il quale, all'**art. 8**, stabilisce che "4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale".*

Ebbene, in totale spregio della normativa concorsuale sopra richiamata, risultano essere stati somministrati ai candidati due quesiti sotto forma di "casi di studio", nel bando previsti solo nel colloquio orale.

In questo ambito possono sicuramente annoverarsi, infatti, i seguenti quesiti n. 3 e n. 5:

- "In un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?";*
- "Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento*

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”.

Di conseguenza, i candidati – contrariamente alle previsioni del bando – si sono trovati a svolgere una prova parzialmente diversa da quella per la quale si erano preparati e che pensavano di sostenere, giustappunto a causa dell’illegittima somministrazione di almeno due “casi di studio” (la cui risoluzione richiede ben altro - e maggiore - tempo a disposizione) in luogo dei meri quesiti a risposta aperta che erano, invece, contemplati dalla *lex specialis*.

Non è un caso se, a fronte di un **punteggio medio di punti 10,66 per le risposte Q1, Q2 e Q4**, la ricorrente ha ottenuto un punteggio medio di punti 7,25 proprio per le risposte Q3 e Q5 riferite indebitamente a casi di studio, conseguendo per la Q5 quello più basso in assoluto (5,00 punti, a fronte dei 12,5 punti per il Q1 e per il Q2 che casi di studio non erano, ndr).

La prova concorsuale, per ciò, è stata, dunque, completamente alterata, attesa anche la clamorosa violazione del principio dell’affidamento maturato in capo alla ricorrente a che la selezione si svolgesse secondo le regole prestabilite e predeterminate dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 e dal bando di concorso.

6. Violazione del D.P.R. n. 487/1994 e del Decreto MIUR 3 agosto 2017, n. 138. Violazione della *lex specialis*. Violazione dei principi del giusto procedimento, di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. Eccesso di potere per sviamento e palese illogicità. Contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

6.1. Si rileva, altresì, **la illegittimità delle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati**, in relazione alla **individuazione dei quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico** (ai sensi dell’art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), nonché avuto riguardo ai **criteri di valutazione della prova**, secondo la relativa griglia, gli indicatori, i descrittori e la scala di valutazione, adottati dalla Commissione madre giusto **verbale n. 1 del 25.1.2019**.

6.1.1 In primo luogo, si censura la **mancanza di un adeguato correttore** dei cinque quesiti proposti con l’articolazione delle possibili risposte per garantire una valutazione oggettiva ed evitare l’arbitrarietà che si è verificata tra le diverse sottocommissioni: alcune di queste hanno avuto una percentuale infima di candidati con punteggi superiori a 70/100 punti; altre, invece, una percentuale molto elevata, come si evince dai verbali che saranno prodotti.

6.1.2 In secondo luogo, si censura l’utilizzo di **griglie del tutto carenti nella definizione dei descrittori**, presenti in parte nella griglia condivisa e sottoscritta, durante la riunione plenaria

del 25.1.2019, dalla Commissione madre e dalle sottocommissioni: l'unico descrittore presente corrisponde al valore massimo attribuibile a quell'indicatore, ma non sono descritti e specificati né valori intermedi, né quelli minimi.

È mancata, in sostanza, una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici con i quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione in ottantesimi della prova; non sono stati fissati indicatori e criteri di valutazione utili per pervenire ad un giudizio uniforme degli elaborati (ad esempio: la trattazione è molto carente o nulla; la trattazione è insufficiente; la trattazione, pur nel complesso sufficiente, presenta qualche inesattezza; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è sufficiente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è buona; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è ottima; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente, ed inoltre, l'elaborato presenta una spiccata chiarezza espositiva).

6.2 Quanto sopra, inevitabilmente, ha determinato una **totale disomogeneità** nelle valutazioni degli elaborati dei candidati e nell'attribuzione dei relativi punteggi a seconda dell'appartenenza ad una o ad altra Sottocommissione, avendo ciascuna di essa interpretato, motu proprio, i (sin troppo) generici criteri valutativi.

Addirittura, risulta che alcune Sottocommissioni abbiano formulato, in calce alla scheda di valutazione della prova, un giudizio globale sulla prova stessa; mentre altre, come quella della ricorrente, si sono affidate solo all'attribuzione del punteggio numerico.

Analogamente, il verbale del 12.3.2019 delle operazioni di correzione e valutazione della ricorrente risulta privo della colonna riportante gli esiti dei quesiti di lingua straniera.

Tale difformità di valutazioni tra le singole Sottocommissioni è stata – senza scomodare ipotesi di natura penalmente rilevante – riconducibile alla assoluta mancanza di riunioni di coordinamento tra la Commissione madre e le 37 sottocommissioni; nonché alle dimissioni continue di membri delle Sottocommissioni dal 27 novembre 2018 fino al 15 maggio 2019 (e, quindi, durante l'espletamento delle operazioni di correzione degli elaborati), comprese quelle occorse nella Sottocommissione n. 29 che ci occupa, come visto sopra.

6.3 È persino accaduto che, a lavori di correzione delle risposte ed attribuzione punteggio definiti e chiusi, alcuni candidati, non ammessi precedentemente, addirittura abbiano beneficiato – in maniera del tutto illegittima, oltre che ingiustificata – di una rivalutazione della votazione complessiva assegnata alla prova ed ai cinque quesiti a risposta aperta, in ragione del voto positivo conseguito nelle domande in lingua straniera (v. allegato Verbale della Sottocommissione n. 30 del 7.3.2019).

*Non si comprende, allora, perché, nonostante la prova della ricorrente in lingua straniera avesse ottenuto il **massimo possibile** (punti 20/20), le rispettive risposte ai quesiti aperti non siano state oggetto di ulteriore rivalutazione, come invece accaduto per le **identiche situazioni** in cui versavano i colleghi/candidati, per ciò stesso come detto ri-esaminati dalla Sottocommissione n. 30 il 7.3.2019.*

Ciò, integra una tipica ipotesi di disparità di trattamento e, nel contempo, di ingiustizia manifesta e palese illogicità.

6.4 *Risultano effettuate anche improvvise rettifiche di punteggi vari, asseritamente per errori materiali, talvolta addirittura dopo le operazioni di abbinamento delle prove e di scioglimento dell'anonimato.*

L'azione amministrativa si palesa, anche sotto tale profilo, in contrasto con i principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché di trasparenza e par condicio delle operazioni concorsuali, oltre che con il disposto dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.

6.5 *Si contestano, altresì, anche sulla base di quanto rilevato in precedenza, i criteri di assegnazione delle prove alle diverse Sottocommissioni esaminatrici.*

Il Ministero, all'uopo, è ricorso ad un criterio random, senza, tuttavia, fornire la benché minima documentazione al riguardo.

Proprio in relazione alle suesposte contestazioni rispetto alle nette differenze tra le percentuali degli ammessi in relazione alle diverse Sottocommissioni è di massima importanza conoscere i relativi atti e/o verbali riferibili a tali operazioni di assegnazione degli elaborati.

Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, all'esito dell'esame della relativa documentazione, una volta prodotta dalla resistente.

7. Violazione della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 51 c.p.c., del d.P.R. n. 487/1994 e del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione della lex specialis. Violazione del giusto procedimento e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Eccesso di potere per sviamento. degli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione. Illegittimità esiti prove scritte per incompatibilità dei membri del C.T.S., Commissione e Sottocommissioni.

7.1 *La procedura concorsuale risulta inficiata anche da una non legittima **composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione giudicatrice e/o delle singole Sottocommissioni** per violazione delle norme rubricate, in ragione della **presenza di situazioni di conflittualità di interessi e/o incompatibilità.***

Invero, risulta che – in totale spregio della lex specialis del concorso – diversi componenti e commissari fossero incompatibili allo svolgimento di tale funzione, nell’ambito del concorso de quo, in ragione dell’espletamento di corsi di formazione/preparazione per il medesimo concorso per dirigenti scolastici e/o, comunque, rivestissero (o avessero rivestito) cariche politiche o sindacali.

*7.2 A tale specifico riguardo, ai sensi del **D.M. 3.8.2017, n. 138**, avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” ed, in particolare, dell’**art. 16**, recante “Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”: “2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: **a) non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali**, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne’ esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso; **b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;** **c) non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici**”.*

*Del resto, come è noto, l’**art. 6 bis della Legge n. 241/90** – che ha imposto a tutti i soggetti, che a qualunque titolo esercitano funzioni pubbliche nel corso del procedimento amministrativo, di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale – si applica anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici che debbono garantire nella loro composizione trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio, rappresentando questi i principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.*

*A tali commissioni debbono applicarsi, quindi, non solo le cause di incompatibilità e di astensione del giudice previste dall’**art. 51 c.p.c.**, ma anche i principi di cui all’**art. 97 Cost.**, così come oggi recepiti e sviluppati dagli articoli 1 e 6 bis della Legge n. 241 del 1990.*

Pertanto, qualora sia ipotizzabile un potenziale conflitto di interessi – anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull’andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell’imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell’imparzialità

di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi – il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all'autorità che lo ha nominato tale situazione di conflitto, anche potenziale e poi deve necessariamente astenersi (si veda anche la **Delibera ANAC n. 421 del 13 aprile 2016**).

Nel caso di specie, è palese come vi siano molteplici elementi che depongano per la manifesta **violazione del principio di imparzialità nella composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione e delle Sottocommissioni, soprattutto in ragione delle attività formative relative al medesimo concorso oggetto della presente impugnativa.**

Tali soggetti, pertanto, avrebbero avuto l'obbligo di comunicazione e astensione, essendovi un'obiettivo ragione sintomatica del venir meno dell'imparzialità nell'attività di selezione dei predetti candidati.

Anche in ragione di ciò deriva l'illegittimità della selezione.

8. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994. Violazione del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 e della lex specialis. Violazione del d.lgs. n. 82/2005. Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, nonché di buon andamento ed imparzialità della P.A., in contrasto con gli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione. Sviamento.

8.1 La procedura concorsuale risulta essere, altresì, viziata per la violazione del principio dell'anonimato delle prove.

Infatti, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate, atteso che l'autenticazione di ogni partecipante al concorso, secondo quanto disposto dalla normativa concorsuale e rinvenibile anche dalle note tecnico-operative, avveniva attraverso l'inserimento di un **“codice personale”** nel sistema, con identificazione anche attraverso il **codice fiscale**.

Ed infatti, tali istruzioni operative testualmente stabiliscono: “Ad ogni candidato verrà consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. Il candidato è tenuto a verificare l'esattezza dei propri dati personali ivi riportati. A ciascun candidato verrà inoltre fatto estrarre un modulo contenente un **codice personale** anonimo, che gli sarà consegnato. Al candidato verrà consegnata una busta internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta. Il candidato verrà fatto accomodare in una delle postazioni disponibili, dove troverà visualizzata la schermata di benvenuto e inserirà il codice personale anonimo ricevuto per sbloccare la postazione. Il candidato apporrà, in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo

sblocco dell'applicativo", la propria firma sul modulo del codice personale anonimo e lo conserverà all'interno della busta internografata (oscurata) senza sigillarla".

Ebbene, è fin troppo evidente che ciascun partecipante alla selezione, essendo a conoscenza del proprio codice identificativo (oltre che, ovviamente, del proprio codice fiscale), ben avrebbe potuto "segnalare" la propria prova, proprio in ragione della facile associazione di tali codici identificativi ai nomi dei concorrenti.

Ciò, con evidente lesione del principio di anonimato della prova.

Il tutto, comunque, in un sistema (quello del codice personale alfanumerico) che già risulta essere stato censurato, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa per analoghe fattispecie relative a procedure di concorso pubblico (ex multis cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20.11.2013, n. 28; Cons. Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Cons. Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis 29.9.2014, n. 10069).

Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio che sono espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza per cui la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

6.2 Ulteriori profili di censura meritano di essere svolti.

Anzitutto, risulta violato il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il cui art. 20 prevede che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice Civile, ovvero sia quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, qualora vengano rispettati determinati processi e requisiti "fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore".

Ebbene, si osserva come i documenti informatici prodotti dalla resistente all'odierna ricorrente (elaborato, griglia di valutazione e verbale) non soddisfino, in alcun modo, i requisiti di creazione, conservazione e trasmissione richiesti dalla predetta normativa. Ciò anche alla luce sui dubbi sollevati sulla relativa creazione, modifica e/o conservazione.

Ne deriva, quindi, l'assoluta illegittimità delle operazioni di correzione dell'elaborato di parte ricorrente, nonché delle operazioni (a tale attività riconducibile) della Sottocommissione e/o dell'Amministrazione in generale, ivi compresa quella relativa

alla creazione e conservazione dei documenti relativi alla prova e dell'abbinamento tra quesiti e codice.

Tanto più che, in assenza delle necessarie garanzie di cui al suddetto Codice (CAD), a posteriori non era (né è) possibile procedere con certezza all'esatta individuazione del proprio elaborato in caso di uno scambio "estemporaneo", per errore, di schede di valutazione.

Quanto precede dovrebbe comportare quanto meno la rivalutazione con metodi certi dell'elaborato della ricorrente, ovvero, in via subordinata, la ripetizione della prova scritta.

9. Violazione del d.P.R. n. 487/1994. Violazione del bando di concorso per mancato espletamento di prova scritta unica su tutto il territorio nazionale ed in unica data. Violazione del giusto procedimento e dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione

9.1 L'art. 8, comma 2, del Bando di concorso, recante "Prova scritta", prescriveva che: "2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più Regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR".

Ebbene, tale disposizione è stata, del tutto illegittimamente, violata, atteso che, il 18.10.2018, non si è provveduto a svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, in ragione del differimento alla data del 13.12.2018, disposto dall'USR della Sardegna, giusta allegata Ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018, per avverse condizioni meteo.

Tale differimento è stato "sfruttato" anche da tutti i candidati che non avevano superato la prova preselettiva ma sono stati ammessi con riserva alla prova scritta per effetto di un provvedimento giudiziale.

L'entità di tale ultimo gruppo ha indotto il MIUR ad organizzare una prova suppletiva che si è svolta (non in Sardegna ma) a Roma sempre il 13.12.2018.

La prova non è stata unica, né si è svolta in un'unica data, con ogni ovvia conseguenza in ordine alla lesione della par condicio tra i candidati, posto che quelli che l'hanno affrontata il 13.12.2018 hanno avuto modo di beneficiare di un maggior tempo per approfondire lo studio, anche in considerazione del fatto che i quadri di riferimento dei quesiti, predisposti dal Ministero, erano assolutamente identici.

A tale specifico riguardo, si osserva che i “quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove”, previsti dall’art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, sono stati resi noti ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta del concorso nella data successiva rispetto a quella originariamente stabilita molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall’art. 8, comma 9, D.D.G. n. 1259 del 2017, secondo cui “i quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.

*Ciò ha determinato, in maniera indiscutibile, una **evidente disparità di trattamento** tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali l’hanno invece sostenuta il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri cinquantasette giorni prima.*

*Non è un caso, quindi, che il **dato percentuale** relativo degli ammessi, tra quelli del 13.12.2018, sia stato decisamente maggiore rispetto a quello riferito ai candidati che, invece, l’avevano (già) sostenuta ad ottobre.*

Tutto questo nonostante la lex specialis (art. 8, comma 12, del bando) consentisse espressamente la possibilità di uno slittamento della data della prova su base nazionale, prevedendo che “qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”.

Tale norma costituiva il presupposto necessario a garantire il rispetto dei requisiti della unicità della prova, volto a scongiurare clamorose disparità di trattamento tra i diversi concorrenti, poi – effettivamente – verificatesi, a causa di quanto testé rilevato.

*Ciò testimonia dell’inequivocabile “vantaggio” determinatosi a favore dei primi quale conseguenza della **duplice violazione contestuale** della lex specialis del concorso (...)."*

* * * *

Istanza istruttoria (reiterazione).

In via istruttoria, tenuto conto della mancata ostensione integrale di tutti gli atti rilevanti e richiesti, si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio:

a) gli atti e/o verbali e/o documenti relativi all’assegnazione c.d. random degli elaborati alle Sottocommissioni, ai fini della relativa correzione;

b) gli atti e/o verbali e/o documenti relativi alle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove scritte.

P.Q.M.

si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso epigrafato previo annullamento degli atti gravati sia con tale ricorso, sia con il presente atto di motivi aggiunti. Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il presente atto sconta un c.u. pari a € 325,00, vertendo in materia di pubblico impiego.

Roma, 29 ottobre 2019

Avv. Ignazio Tranquilli